CAMERA DEI DEPUTATI N. 2557

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 21 marzo 2002 (v. stampato Senato n. 819)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(RUGGIERO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCAJOLA)

E CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Hong Kong il 18 dicembre 1999

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 22 marzo 2002

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Hong Kong il 18 dicembre 1999.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese ("Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong"), essendo stato debitamente autorizzato a concludere il presente Accordo dal Governo Centrale Popolare della Repubblica Popolare Cinese, (qui di seguito "le Parti")

Desiderando cooperare nel trasferimento delle persone condannate per facilitare il loro reinserimento sociale,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo

(a) "Parte trasferente" significa la Parte nella cui giurisdizione la persona è condannata e dal quale può essere, o è stata, trasferita;
(b) "Parte ricevente" significa la Parte nella cui giurisdizione la persona condannata può essere, o è stata, trasferita;
(c) "persona condannata" significa una persona che deve essere detenuta - a seguito di una sentenza - in un istituto di detenzione per scontare la pena;
(d) "condanna" significa qualsiasi pena o misura privativa della libertà personale inflitta da un giudice per un periodo di tempo limitato o illimitato nel corso dell'esercizio della sua giurisdizione penale;
(e) "sentenza" significa una decisione di un giudice con la quale viene inflitta una condanna.

ARTICOLO 2

PRINCIPI GENERALI

(1) Le Parti si impegnano a prestarsi reciproca cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate conformemente alle disposizioni del presente Accordo.
(2) Ogni persona condannata, alla quale può essere applicato il presente Accordo, deve essere informata dalla Parte trasferente del contenuto dell'Accordo stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.
(3) Una persona condannata può, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, essere trasferita dalla giurisdizione della Parte trasferente alla giurisdizione della Parte ricevente per scontare la pena.

ARTICOLO 3

AUTORITÀ CENTRALI

(1) Le richieste di trasferimento sono inoltrate attraverso le Autorità Centrali delle Parti.

(2) L'Autorità Centrale per la Repubblica Italiana è il Ministero della Giustizia. L'Autorità Centrale per la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong è il *Department of Justice*. Ciascuna Parte può cambiare la sua Autorità Centrale, nel qual caso dà informazione all'altra Parte del cambiamento.

(3) Le Autorità Centrali avanzano richieste di trasferimento in conformità alle disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 4

CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO

Una persona condannata può essere trasferita solo alle seguenti condizioni:

(a) la condotta per la quale è stata emessa la condanna costituisce reato secondo la legge della Parte ricevente o costituirebbe reato se fosse stato commesso nella giurisdizione delle sue autorità giudiziarie;

(b) dove la Repubblica Italiana è la Parte ricevente la persona condannata è un cittadino italiano;

(c) dove la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong è la Parte ricevente la persona condannata è un residente permanente della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong;

(d) la condanna emessa nei confronti della persona condannata è la reclusione o un'altra forma di privazione della libertà per un periodo non inferiore ad almeno un anno da scontare al momento della richiesta, o per la vita;

(e) la sentenza è definitiva e nessun altro procedimento in relazione a quel reato è pendente nei confronti della persona condannata nella Parte trasferente;

(f) la Parte trasferente e la Parte ricevente acconsentono al trasferimento;

(g) la persona condannata dà il suo consenso al trasferimento o, in caso di sua incapacità dovuta a ragioni di età o alle condizioni fisiche e mentali, il consenso è dato da una persona autorizzata ad agire per nome e per conto del condannato.

ARTICOLO 5

PROCEDURA PER IL TRASFERIMENTO

(1) Una richiesta di trasferimento può essere avanzata dalla parte trasferente o dalla Parte ricevente all'altra Parte. Qualunque persona condannata che desideri essere trasferita può esprimere tale desiderio alla Parte trasferente o alla Parte ricevente che prenderà in considerazione tale volontà rispetto ai criteri enunciati all'art. 4 prima di decidere se richiedere il trasferimento.

(2) laddove una richiesta di trasferimento è stata avanzata, la Parte trasferente fornirà alla Parte ricevente le seguenti informazioni:

a) il nome, la data e il luogo di nascita della persona condannata;

b) l'esposizione dei fatti sui quali è stata basata la condanna e la pena nonché il testo delle disposizioni di legge per il reato commesso;

c) la data della fine della pena, se applicabile, periodo della pena già scontato dalla persona condannata e qualsiasi condono di pena alla quale egli/ella abbia [illegible] in virtù del lavoro fatto, buona condotta, carcerazione preventiva o altro;

d) una copia autentica della sentenza di condanna;

e) una copia della dichiarazione di consenso di cui all'art. 4 (g).

(3) Ogni Parte invierà, per quanto possibile, all'altra Parte, se questa lo richiede, informazioni, documentazione o dichiarazioni prima di fare una richiesta di trasferimento o di prendere la decisione di accettare o rifiutare il trasferimento.

(4) La Parte trasferente garantirà che la persona che deve dare il consenso al trasferimento ai sensi dell'art. 4 (g) lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo sarà regolata dalla legge della Parte trasferente o, in mancanza di qualsiasi presupposto giuridico, dalla sua prassi.

(5) La Parte trasferente fornirà alla Parte ricevente, se quest'ultima lo desidera, la possibilità di verificare, per il tramite di un funzionario designato dalla Parte ricevente, precedentemente al trasferimento, che il consenso della persona condannata sia stato prestato, come disposto dall'art. 4 (g), volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze che ne derivano.

(6) La consegna della persona condannata da parte delle autorità della Parte trasferente alle autorità della Parte ricevente avverrà in data e luogo - su cui la Parte trasferente esercita la propria giurisdizione - concordati da entrambe le Parti.

ARTICOLO 6

CONTINUAZIONE DELL'ESECUZIONE DELLE CONDANNE

(1) La Parte ricevente eseguirà la condanna come se la condanna stessa avesse la stessa durata o data di cessazione prevista dalla Parte trasferente.

(2) La continuazione dell'esecuzione della condanna dopo il trasferimento avverrà conformemente alle leggi e procedure della Parte ricevente, incluse quelle relative alla condizioni di espiazione della reclusione o di altro provvedimento privativo della libertà, e quelle che disciplinano la riduzione del periodo di reclusione o di altra privazione della libertà su *parole*, libertà condizionale, remissione, commutazione o altro.

(3) Se la natura o la durata della condanna sono incompatibili con la legge della parte ricevente, questa Parte può adattare la condanna a quella prevista dalla propria legge interna per lo stesso tipo di reato. La condanna adattata non può essere più grave, per natura o durata, di quella inflitta dalla Parte trasferente.

(4) La Parte ricevente può, se la persona condannata è un minore in base alla sua normativa, considerare la persona condannata come minore, a prescindere dal suo status in base alla legge della Parte trasferente

(5) La Parte ricevente informerà la Parte trasferente:

a) quando la persona condannata viene rilasciata;

b) se alla persona condannata è stata concessa la libertà condizionale; o

c) se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della pena sia terminata.

(6) La Parte ricevente fornisce informazioni alla Parte trasferente, se quest'ultima ne fa richiesta, sull'esecuzione della pena.

(7) La Parte ricevente deve modificare o cessare l'esecuzione della pena non appena è informato dalla Parte trasferente di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena è modificata o cessa di essere eseguibile.

ARTICOLO 7

REVISIONE DELLE SENTENZE

Soltanto la Parte trasferente ha diritto di decidere sulle domande di revisione della sentenza

ARTICOLO 8

TRANSITO DELLE PERSONE CONDANNATE

Se una delle Parti trasferisce una persona condannata da una giurisdizione all'altra, l'altra Parte deve cooperare per facilitare il transito di tale persona attraverso il suo territorio. La Parte che intende operare tale transito deve informare preventivamente l'altra Parte di tale transito.

ARTICOLO 9

SPESE

I costi derivanti dall'applicazione del presente Accordo sono a carico della Parte ricevente, tranne le spese verificatesi esclusivamente sul territorio della Parte trasferente.

ARTICOLO 10

COMPOSIZIONE DI CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Accordo sarà risolta tramite canali diplomatici qualora le Autorità Centrali non fossero esse stesse in grado di raggiungere un accordo.

ARTICOLO 11

DISPOSIZIONI FINALI

(1) Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data della seconda notifica con la quale le Parti si sono comunicate per iscritto che i rispettivi requisiti per l'entrata in vigore del presente Accordo sono stati soddisfatti.

(2) Ogni Parte può decidere di cessare di essere parte del presente Accordo in qualsiasi momento dandone comunicazione all'altra Parte. In tal caso, l'Accordo cesserà di avere effetto tre mesi dopo la data di ricezione della comunicazione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto alla Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, il giorno diciotto di dicembre millenovecentonovantanove in due originali, ciascuno in lingua cinese, inglese e italiana, tutti facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

Sen. Valentino Martelli

PER IL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE:

Regina Ip

€ 0,26

14PDL0025030